

RAVVEDIMENTO PER OMESSI ACCONTI

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

I rimedi all'omesso acconto delle imposte

L'insufficiente o mancato pagamento dell'acconto (Imposte dirette o IVA) viene penalizzato con l'applicazione di una **sanzione amministrativa pari al 30%** della somma non versata, oltre agli interessi di mora.

Tale irregolarità può essere sanata con il ravvedimento operoso oppure attendendo l'**avviso di irregolarità** che può essere rateizzato.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON AVVIO IMMEDIATO: RAVVEDERSI CONVIENE DI PIÙ

Il disegno di legge di Stabilità per l'anno 2016 anticipa al **1° gennaio 2016** l'entrata in vigore delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo dal D.Lgs. n. 158/2015, rendendo così più conveniente la possibilità di **regolarizzare errori e/o omissioni** mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Morosità del locatario: canoni rilevanti per l'IRPEG

Lavoro - Sostegno del reddito: nuovo assegno ordinario

Impresa - Principi contabili: modifiche IFRS e IAS

Scadenze dal 17 al 31 dicembre 2015

ADEMPIMENTI

I RIMEDI ALL'OMESSO ACCONTO DELLE IMPOSTE

di Antonio Gigliotti

1. IMPOSTE DIRETTE

Premessa

L'insufficiente o mancato pagamento dell'acconto imposte dirette viene punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre agli interessi di mora.

Tale irregolarità può essere sanata

- con il ravvedimento operoso;
oppure
- attendendo l'avviso di irregolarità che può essere rateizzato.

Acconto imposte dirette

Entro il 30 novembre scorso era necessario procedere al versamento del secondo acconto delle imposte di Unico, ovvero, più precisamente:

- imposte sul reddito (IRES/IRPEF);
- cedolare secca;
- imposta sostitutiva contribuenti minimi;
- IVIE e IVAFE;
- eventuali maggiorazioni IRES (es. società di comodo);
- IRAP;
- contributi Inps gestione artigiani e commercianti;
- contributi Inps gestione separata.

Come noto, ai fini della determinazione dell'acconto era possibile ricorrere al metodo storico o a quello previsionale.

Il contribuente poteva liberamente optare per il metodo storico piuttosto che per il metodo previsionale.

È tuttavia necessario considerare che:

- nel caso in cui l'acconto sia calcolato con il metodo storico (e sia ovviamente versato) non possono essere irrogate sanzioni nel caso in cui l'imposta effettivamente dovuta per l'anno 2015 sia superiore;
- nel caso in cui l'acconto sia calcolato con il metodo previsionale e l'imposta dovuta per l'anno 2015 risulti superiore è applicabile la sanzione del 30%, la quale, tuttavia, può essere oggetto di ravvedimento.

Ravvedimento acconto imposte dirette

I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2015 entro il termine ultimo del 30 novembre 2015, possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti entro i 30 giorni successivi, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo) utilizzando il Mod. F24.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (quindi 0,2% per ogni giorno di ritardo).

Per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti il contribuente deve effettuare, entro il 14 dicembre 2015, i seguenti versamenti:

- imposte dovute;
- interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo dalla data in cui la violazione è stata commessa.

Per i versamenti effettuati dal 15° al 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell'importo non versato.

La fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando:

- l'imposta o maggiore imposta;
- gli interessi moratori (con maturazione giorno per giorno);
- la sanzione in misura ridotta pari a 1/10 della sanzione del 30%, corrispondente quindi al 3%.

Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell'importo non versato.

Anche in questo caso la fattispecie dell'omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando:

- l'imposta o maggiore imposta;
- gli interessi moratori (con maturazione giorno per giorno)
- la sanzione che è così suddivisa:
 - **Ravvedimento medio**
 - ⇒ è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione del 30% ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (comma 637 Legge di Stabilità 2015);
 - **Ravvedimento Lungo**
 - ⇒ è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. È prevista una sanzione fissa del 3,75% (1/8 del 30%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Rateizzazione avviso bonario

In alternativa al ravvedimento operoso il contribuente per sanare l'omesso acconto delle imposte dirette può effettuare la rateizzazione dell'avviso bonario avente ad oggetto l'acconto non versato.

La rateizzazione può avvenire con queste modalità:

- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Non c'è decadenza in caso di "lieve inadempimento", cioè:

- insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Nei casi di lieve inadempimento e in quelli di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, non si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione e dei relativi interessi se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

2. IVA

Premessa

L'insufficiente o mancato pagamento dell'acconto IVA viene punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre agli interessi di mora.

Tale irregolarità può essere sanata

- con il ravvedimento operoso;

oppure:

- attendendo l'avviso di irregolarità che può essere rateizzato.

Acconto Iva

Entro il 27.12 di ogni anno va versato l'acconto IVA. Per il 2015, la scadenza viene posticipata al 28.12.2015, dato che il 27 cade di domenica. L'art. 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70 (c.d. Decreto "sviluppo"), ha, infatti, stabilito lo slittamento al primo giorno non festivo successivo, per tutti gli adempimenti fiscali, aventi scadenza originariamente cadente di sabato, domenica o altro giorno festivo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 405/1990, è stato disposto a carico dei contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici con cadenza mensile ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 633/72, l'obbligo di corrispondere entro il giorno 27 del mese di dicembre, "a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso", un importo calcolato in percentuale sul versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso.

Il medesimo obbligo è stata previsto anche per i contribuenti che versano l'imposta con cadenza trimestrale, ma facendo riferimento al versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, a quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso.

Modalità di versamento

L'acconto IVA:

- deve essere versato solo se l'importo è uguale o superiore a 103,29 Euro.
- può essere compensato con crediti tributari e contributivi.
- Viene versato con i seguenti codici tributo
 - ✓ 6013 per i contribuenti mensili;
 - ✓ 6035 per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda che non è possibile rateizzare il versamento dell'acconto.

Ravvedimento

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 472/97, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto IVA, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

È possibile sanare tale violazione con la disciplina del ravvedimento operoso, e quindi, con il versamento di una sanzione in misura ridotta:

- dallo 0,2% al 2,8% entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
- 3% tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza;
- 3,33% tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% oltre 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2015 quindi entro il 30.09.2016);
- 4,29% entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- 5% oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Si evidenzia che al momento della regolarizzazione, oltre all'importo dovuto e alla sanzione ridotta, dovranno essere versati anche gli interessi.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il ravvedimento operoso sono i seguenti:

- 8904 per la sanzione;
- 1991 per gli interessi legali.

Il D.Lgs. n. 158 del 2015, modificando l'art. 13 del D.Lgs. 471 del 1997, prevede la riduzione nella misura del 50% delle sanzioni previste, quando il tardivo versamento è contenuto entro i 90 giorni dalla scadenza del termine.

Tali novità dovrebbero trovare applicazione dal 1.1.2016 in base al disegno di Legge di Stabilità 2016 in corso di approvazione parlamentare.

Rateizzazione avviso bonario

In alternativa al ravvedimento operoso il contribuente anche per sanare l'omesso acconto Iva può effettuare la rateizzazione dell'avviso bonario avente ad oggetto l'acconto Iva non versato, come già esposto per l'acconto imposte dirette.

Prima della riforma la dilazione è stata possibile sino ad un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, elevate a 20 se gli importi superano i € 5.000.

Con la novità portate dal D.Lgs 158/2015, il numero massimo di rate, per le somme sino al valore delineato, sarà di 8 rate trimestrali.

Le conseguenze relative all'omesso oppure tardivo versamento degli importi derivanti dagli istituti deflativi del contenzioso sono ora contenute nel nuovo art. 15-ter, D.P.R. 602/1973.

Nello specifico, si prevede che:

- nel caso della rateazione degli avvisi bonari (art. 3-bis, D.Lgs. 462/1997), il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dall'avviso bonario o di una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Sotto questo aspetto, nulla muta rispetto a quanto avviene attualmente. Le inadempienze descritte cagionano, dunque, non solo la decadenza dalla dilazione ma pure dalla definizione dell'avviso bonario, sicché le sanzioni da omesso versamento, che avrebbero potuto essere ridotte a 1/3 o 2/3, vengono iscritte a ruolo per intero;
- nel caso di dilazione da accertamento con adesione o acquiescenza (artt. 7, 8, 9 e 15, D. Lgs. 218/1997), il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di quella successiva causa la decadenza dal beneficio della rateazione e tutto il carico viene riscosso coattivamente, oltre alla sanzione del 30% aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. In merito a quest'ultima ipotesi, la

sanzione sarà meno consistente, in quanto attualmente è irrogata nella misura del 60% e parametrata sul residuo dovuto a titolo di tributo (in futuro, sarà del 45%).

Il Legislatore prevede che la decadenza non si verifica per inadempimenti dovuti a:

- insufficiente versamento, per una frazione non superiore al 3%, e, in ogni caso, a € 10.000;
- tardivo versamento non superiore a 5 giorni.

Tuttavia, nelle inadempienze descritte, si procede all'iscrizione a ruolo della somma non pagata nonché della sanzione di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 commisurata all'importo non versato o pagato in ritardo e dei relativi interessi.

Il contribuente, comunque, può evitare l'esazione coattiva delle somme fruendo del ravvedimento operoso:

- entro il termine di pagamento della rata successiva;
- in caso di inadempienze relative alla totalità delle somme dovute o all'ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza.

CHECK LIST

IMPOSTE DIRETTE - Ravvedimento per omesso acconto

Contribuente		Anno	
---------------------	--	-------------	--

Imposta/contributo	Acconto (metodo storico)	Ricalcolo		Acconto (Ricalcolato)	Motivazione
		Sì	No		
IRPEF		Sì	No		
IRES		Sì	No		
IRAP		Sì	No		
IVS		Sì	No		
Gestione separata Inps		Sì	No		
Cedolare secca		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		
		Sì	No		

I PRINCIPALI MOTIVI DEL RICALCOLO

➤ Metodo previsionale.

➤ Modifiche alle disposizioni fiscali

1. I soggetti non residenti devono calcolare l'acconto Irpef per l'anno 2015 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR, salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. "Non residenti Schumacker" (art. 7, Legge 30 ottobre 2014, n. 161);

2. In presenza di redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-

ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).

3. In presenza di redditi dei terreni, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA), l'ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%.
4. In presenza di redditi dei fabbricati, l'acconto Irpef per l'anno 2015 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all'agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l'indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei rigi dei fabbricati.
5. In presenza di redditi d'impresa l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).

Il sottoscritto solleva lo Studio da ogni responsabilità per eventuali soprattasse, pene pecuniarie ed interessi, in merito al ridotto o mancato versamento delle imposte, relative al 2° acconto di novembre, a seguito del ricalcolo con il metodo previsionale.

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

Data in cui si intende effettuare il ravvedimento operoso

___/___/___

Tale data scade:

- Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento
⇒ sanzione: 0,20% ($30\% \times 1/10 \times 1/15$) per ogni giorno di ritardo

- Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento
⇒ sanzione: 3,00% ($30\% \times 1/10$)

- Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento
⇒ sanzione 3,33% ($30\% \times 1/9$)

- Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione
 - ⇒ sanzione: 3,75% ($30\% \times 1/8$)

- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
 - ⇒ sanzione: 4,29% ($30\% \times 1/7$)

- Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
 - ⇒ sanzione: 5% ($30\% \times 1/6$)

- Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale
 - ⇒ sanzione 6% ($30\% \times 1/5$)

CHECK LIST

IVA - Ravvedimento per omesso acconto

1 - METODO STORICO

CONTRIBUENTI MENSILI Metodo storico	Versamento IVA per il mese di dicembre dell'anno precedente	
	Acconto IVA versato lo scorso anno	
	Totale	€ -
	Percentuale di acconto	88%
	Acconto dovuto	€ -

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI Metodo storico	Versamento IVA a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	
	Acconto IVA versato lo scorso anno	
	Totale	€ -
	Percentuale di acconto	88%
	Acconto dovuto	€ -

2 - METODO PPREVISIONALE

CONTRIBUENTI MENSILI Metodo previsionale	Versamento IVA previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno scorso	
	Percentuale di acconto	88%
	Acconto dovuto	€ -

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI Metodo previsionale	Versamento IVA previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre anno in corso	
	Percentuale di acconto	88%
	Acconto dovuto	€ -

3 - METODO OPERAZIONI EFFETTUATE

CONTRIBUENTI MENSILI - Metodo operazioni effettuate	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (IVA su vendite - IVA su acquisti +/- credito/debito liquidazione precedente)	
	Percentuale di acconto	100%
	Acconto dovuto	€ -

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI Metodo operazioni effettuate	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (IVA su vendite - IVA su acquisti +/- credito/debito liquidazione precedente)	
	Percentuale di acconto	100%
	Acconto dovuto	€ -

Data in cui si intende effettuare il ravvedimento operoso

__/__/____

Tale data scade:

- Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento
sanzione: 0,20% ($30\% \times 1/10 \times 1/15$) per ogni giorno di ritardo

- Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento
sanzione: 3,00% ($30\% \times 1/10$)

- Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento
sanzione 3,33% ($30\% \times 1/9$)

- Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione
sanzione: 3,75% ($30\% \times 1/8$)

- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
sanzione: 4,29% ($30\% \times 1/7$)

- Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
sanzione: 5% ($30\% \times 1/6$)

- Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale
sanzione 6% ($30\% \times 1/5$)

DA SAPERE

NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON AVVIO IMMEDIATO: RAVVEDERSI CONVIENE DI PIÙ

di Roberta De Pirro - tratto da "Il Quotidiano Ipsa"

Sanzioni ridotte a decorrere già dal 1° gennaio 2016 e applicazione del ravvedimento operoso: una combinazione davvero speciale per regolarizzare errori o omissioni pagando meno.

È questo uno dei principali effetti derivanti dall'anticipo - previsto dal disegno di legge di Stabilità per il 2016 - della decorrenza delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della legge delega fiscale. Infatti, l'originaria decorrenza delle modifiche (fissata al 2017) avrebbe in parte mitigato la rilevanza della riforma; ora, con la previsione della decorrenza anticipata al 2016, torna in primo piano la valutazione della convenienza alla regolarizzazione.

Il disegno di legge di Stabilità per l'anno 2016 anticipa al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio amministrativo dal D.Lgs. n. 158/2015, rendendo così più conveniente la possibilità di regolarizzare errori e/o omissioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Già oggetto di significative modifiche da parte della legge di Stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) l'istituto di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 acquista ancora maggiore appeal a seguito della decorrenza anticipata delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio.

Ma andiamo con ordine.

In attuazione della legge **delega fiscale**, il D.Lgs. n. 158/2015 ha significativamente innovato il sistema delle **sanzioni amministrative** di cui al D.Lgs. n. 471/1997:

- ✓ prevedendo la riduzione delle sanzioni applicabili in caso di **dichiarazione infedele**,
- ✓ ridisegnando il sistema sanzionatorio in caso di reverse charge sia "interno" sia "esterno" e
- ✓ apportando modifiche anche all'**omesso o tardivo versamento** delle imposte.

La previsione della decorrenza delle modifiche al 1° gennaio 2017 ha però in parte mitigato la loro rilevanza. Tuttavia la previsione - contenuta nel disegno di **legge di Stabilità 2016** - di anticiparne la decorrenza al 1° gennaio 2016 ha fatto ritornare in primo piano la convenienza delle stesse soprattutto se combinate con l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Ad esempio

Si pensi al caso delle sanzioni applicabili in caso di **violazioni in materia di reverse charge**, applicabili dal prossimo 1° gennaio 2016, nel caso di mancata integrazione con IVA a debito e a credito della fatture ricevute.

La vigente formulazione dell'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997 prevede l'applicazione di una sanzione pari al 100% dell'imposta, mentre alla luce delle modifiche allo stesso apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 si applica una sanzione fissa compresa tra 500 e 20.000 euro.

Supponendo che la violazione in parola sia stata commessa il 25 novembre 2015, l'eventuale **regolarizzazione entro 30 giorni** della stessa, se posta in essere entro fine anno comporterebbe la riduzione della sanzione ad **1/10 del minimo** (ossia 10% dell'imposta dovuta), mentre se la regolarizzazione dovesse essere realizzata l'anno prossimo si applicherebbe (sempre a condizione che l'anticipo dell'entrata in vigore delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 158/2015 sia confermato in sede di approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016) una sanzione pari a 55,5 euro.

	SANZIONE	IN CASO DI RAVVEDIMENTO
Fino al 31 dicembre 2015	100% dell'imposta	(entro 30 giorni) 10% dell'imposta
Dal 1° gennaio 2016	Da 500 e 20.000 euro	(entro 90 giorni) 55,5 euro

Si pensi al caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte.

Nella tabella che segue sono evidenziate le differenti misure delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso a seconda che trovi applicazione la vigente disciplina o quella prevista dal D.Lgs. n. 158/2015, tenendo conto della sanzione del 30% prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997.

RIDUZIONE SANZIONE A	%	REGOLARIZZAZIONE ENTRO
1/10	3%	30 giorni
1/9	3,75%	90 giorni
1/8	3,33%	1 anno
1/7	4,28%	2 anni
1/6	5%	Oltre 2 anni
1/%	6%	Dopo PVC

A quanto detto deve aggiungersi

Al fine di meglio comprendere la convenienza delle modifiche apportate alla norma in commento, si deve aggiungere che - laddove la regolarizzazione della violazione relativa all'omesso o tardivo versamento sia sanata entro 90 giorni - la sanzione si riduce alla metà (15%).

Quindi in caso di ravvedimento operoso, essa si applicherebbe a decorrere dal 1° gennaio 2016 nella misura dell'1,6%.

RAVVEDIMENTO SPRINT

Non va, infine, dimenticata la possibilità di fare ricorso anche al c.d. ravvedimento sprint, che prevede l'applicazione di una sanzione pari ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo fino al 14° dalla data di commissione della violazione.

Allo stesso modo, la convenienza è rinvenibile nella regolarizzazione relative alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2016.

RIDUZIONE SANZIONE A	%	REGOLARIZZAZIONE ENTRO
1/10	9%	30 giorni
1/9	10%	90 giorni
1/8	11,25%	1 anno
1/7	12,85%	2 anni
1/6	15%	Oltre 2 anni
1/5	18%	Dopo PVC

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Interpelli: come gestire le istanze 2015

L'Agenzia delle Entrate illustra le modalità per gestire gli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche che hanno interessato la materia nel corso del 2015 (D.Lgs. n. 128/2015 e D.Lgs. n. 156/2015).

Agenzia delle Entrate, ris. 15 dicembre 2015, n. 104/E

Costi chilometrici, tariffe ACI per il 2016

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle nazionali relative al periodo d'imposta 2016 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, l'art. 51, comma 4, lett. a), del T.U.I.R., stabilisce che nell'ipotesi di concessione di autovetture in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti il benefit sia valorizzato assumendo un valore convenzionale pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza di 15.000 chilometri.

Agenzia delle Entrate, comunicato 15 dicembre 2015 (G.U. 15 dicembre 2015, S.O. n. 66)

Interessi legali 2016 allo 0,2%

In calo gli interessi legali dal 1° gennaio 2016: il decreto del MEF ha modificato il saggio di interesse fissandolo nella misura dello 0,2% (rispetto allo 0,5% del 2015).

Min. Finanze, decreto 11 dicembre 2015 (G.U. 15 dicembre 2015, n. 291)

Morosità del locatario: canoni rilevanti per l'IRPEG

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza nel merito la sentenza della Corte di Cassazione n. 21621 del 23 ottobre 2015, la quale ha stabilito che i canoni di locazione commerciale non riscossi nell'anno di maturazione, a causa della morosità del locatario, sono fiscalmente rilevanti nel predetto periodo di imposta, esclusivamente ai fini della formazione del reddito di impresa, e quindi dell'IRPEG, escludendo ogni rilevanza ai fini IVA per l'impresa locatrice.

Fondazione Studi Consulenti Lavoro, parere 9 dicembre 2015, n. 5

Taxi: bonus fiscale ridotto

Il D.P.C.M. 29 settembre 2015 dà attuazione alla "sforbiciata" dei crediti d'imposta prevista dalla legge di Stabilità 2015. Nello specifico si prevede una riduzione del 49,41% del credito d'imposta sulle accise relative alle autovetture da noleggio da

piazza adibite al servizio pubblico (taxi e NCC) e del 5,07% del bonus per l'acquisto di gasolio e GPL impiegati per il riscaldamento in aree climaticamente svantaggiate.
D.P.C.M. 29 settembre 2015 (G.U. 11 dicembre 2015, n. 288)

LAVORO

Sostegno del reddito: nuovo assegno ordinario

L'INPS disciplina gli aspetti normativi, amministrativi ed operativi del nuovo assegno ordinario in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni, quale misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste.

INPS, circ. 16 dicembre 2015, n. 201

IMPRESA

Principi contabili: modifiche IFRS e IAS

In relazione al ciclo annuale di miglioramenti disposto dallo IASB, la Commissione Europea ha aggiornato e allineato i seguenti principi contabili:

- IFRS 5 - per quanto riguarda i paragrafi dedicati al programma di vendita o a un programma di distribuzione ai soci
- IFRS 7 - **Strumenti finanziari**: informazioni integrative, che subisce modifiche per quanto riguarda la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie
- IAS 19 - **Benefici per i dipendenti**, che subisce modifiche per quanto riguarda i termini di applicazione e il paragrafo dedicato alle "Ipotesi attuariali: tasso di sconto"
- IAS 34 - **Bilanci intermedi**, che subisce modifiche per quanto riguarda i termini di applicazione e il paragrafo dedicato alle "Altre informazioni integrative"
- IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standard che subisce modifiche per quanto riguarda i **termini di applicazione**.

Commissione UE, Regolamento 15 dicembre 2015, n. 2343 (G.U.U.E. 15 dicembre 2015, L 330)

Commercialisti: nuovo regolamento Formazione

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il nuovo regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo. Tra le principali modifiche si segnala l'introduzione dell'antiriciclaggio e delle tecniche di mediazione tra le materie obbligatorie e la previsione di modalità di svolgimento da parte degli Ordini delle verifiche annuali e triennali ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Introdotto l'esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti con familiari colpiti da malattie gravi. Previsti obblighi formativi ridotti per gli over 65.

CNDCEC, nota 14 dicembre 2015, n. 99

Giudici tributari: procedimenti disciplinari

E' stato pubblicato In Gazzetta il nuovo regolamento sui procedimenti disciplinari

relativi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il codice recepisce i contenuti del D.Lgs. n. 156/2015, prevedendo un generale inasprimento dell'attuale regime sanzionatorio e l'attribuzione di nuovi poteri di vigilanza sulla qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.

Consiglio Presidenza Giustizia Tributaria, delibera 24 novembre 2015 (G.U. 4 dicembre 2015, n. 283)

Focus rimborsi spese ai dipendenti

L'Accademia Romana di Ragioneria ha affrontato il tema dei rimborsi spese e delle indennità di trasferta erogati dalle imprese ai dipendenti, fornendo un approfondimento sul trattamento contabile delle diverse tipologie di rimborsi e i relativi impatti fiscali.

Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n. 15/2015

AGENDA

Scadenze dal 17 al 31 dicembre 2015

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
DICEMBRE		
Lunedì 21	Presentazione del Mod. 770/2015 - Ordinario entro 90 giorni dalla scadenza	
	Presentazione del Mod. 770/2015 - Semplificato entro 90 giorni dalla scadenza	
Lunedì 28	Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile	
	Versamento acconto IVA	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
Martedì 29	Presentazione del Mod. IVA 2015 entro 90 giorni dalla scadenza	
	Presentazione del Mod. Unico 2015 ed IRAP 2015 entro 90 giorni dalla scadenza	
Mercoledì 30	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 15 giorni tardivo versamento saldo IMU/TASI	
	Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2015	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Termine presentazione relazione al modello per accedere alla voluntary disclosure	
	Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica	
	Adempimenti di fine mese	
Giovedì 31	Comunicazione periodica intermediari finanziari	
	Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni	

Giovedì 31
 (segue)

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale

Opzione o revoca del risparmio amministrato	
Opzione o revoca del risparmio gestito	
Opzione regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate	
Opzione regime fiscale patent box	
Presentazione degli elenchi Intra 12	
Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi	
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP	

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l'occasione è gradita per cordiali saluti.

STUDIO BAFUNNO